

Luca Dott. Martinenghi

Commercialista - Revisore Contabile

Circolare n. 10/2018

OGGETTO: NOVITA' SUL 730/2018

Con il Provvedimento 15.1.2018, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (successivamente modificato dal Provvedimento 15.2.2018) è stato approvato il mod. 730/2018 con le relative istruzioni.

Prima di evidenziare le principali novità riguardanti la dichiarazione si rammenta che con l'art. 1, commi da 932 a 934, Finanziaria 2018 sono stati **rivisti i termini di presentazione del mod. 730**. In particolare il termine ultimo di presentazione è ora così individuato:

- presentazione **al sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale → **entro il 7.7**
- presentazione **all'Agenzia delle Entrate direttamente** dal contribuente → **entro il 23.7**
- presentazione **ad un Commercialista / intermediario abilitato** → **entro il 23.7**

Di seguito vengono riepilogate le principali variazioni relative ad ogni quadro del 730.

QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Ferma restando la struttura del quadro, preme rammentare che, ai sensi dell'art. 1, comma 44, Finanziaria 2017, per il triennio 2017 – 2019 il **reddito agrario e il reddito dominicale non concorrono** alla formazione del reddito imponibile IRPEF di:

- coltivatori diretti;
- **imprenditori agricoli professionali (IAP);**
iscritti alla previdenza agricola

QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Nel quadro B "*Redditi dei fabbricati e altri dati*" si segnala:

- l'inserimento della **nuova colonna 13 "Stato di emergenza"** che va barrata con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato, con opzione per la cedolare secca, nei Comuni in cui, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- l'introduzione della **nuova disciplina relativa alle "locazioni brevi"**, applicabile ai **contratti stipulati** a decorrere **dall'1.6.2017**

QUADRO C- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il quadro C presenta novità sia per quanto riguarda la struttura che per quanto riguarda la compilazione. In particolare si evidenzia che:

- **non è più presente** la Sezione VI **“Altri dati”** dedicata, fino allo scorso anno, al **contributo di solidarietà**, in quanto lo stesso non è più dovuto;
- le detrazioni previste per i redditi di pensione dal 2017 non sono più differenziate in base all'età del pensionato;
- per i **lavoratori impatriati** di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 (residenti all'estero da almeno 5 anni e trasferiti in Italia per rivestire ruoli direttivi / di elevata qualificazione o specializzazione), la **riduzione della base imponibile**, per il 2017 è pari a **50%** (anziché 30%).

QUADRO E – ONERI E SPESE

SEZIONE I – SPESE CON DETRAZIONE DEL 19% O 26%

La struttura della Sezione I risulta immutata rispetto allo scorso anno. Ai fini della compilazione si evidenzia che:

- tra le spese sanitarie detraibili sono ora ricomprese anche quelle effettuate nel 2017 (e 2018) per l'acquisto di **alimenti a fini medici speciali di cui alla Sezione A1** del Registro nazionale ex art. 7, DM 8.6.2001;
- le **spese di istruzione**, da indicare con il **codice “12”** nei campi da E8 a E10 **“Altre spese”**, sono detraibili nel **limite di spesa fissato a € 717** (anziché 564);
- le spese per **canoni di locazione dei c.d. “studenti universitari fuori sede”**, da indicare con il **codice “18”** nei campi da E8 a E10 **“Altre spese”**, sono state oggetto di modifiche, prima ad opera del DL n. 148/2017 e successivamente della Finanziaria 2018.

In particolare, per dette spese sostenute nel 2017 (e 2018), per fruire della detrazione **non è necessario** che Comune di residenza dello studente e Università siano ubicate in **Province diverse** ma è sufficiente che siano in Comuni distanti tra loro almeno 100 Km ovvero 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

- tra i “benefit” che possono essere riconosciuti al lavoratore **in sostituzione dei premi di produttività** sono ricompresi i **contributi di assistenza sanitaria** versati a enti / casse aventi esclusivamente finalità assistenziali. Al ricorrere di tale casistica, il limite massimo di contributi esenti è pari a € 6.615,20 (3.615,20 + 3.000).

SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E MISURE ANTISISMICHE

Ferma restando la struttura della Sezione III A:

- con riferimento agli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** sono confermati, anche per le spese 2017, il limite massimo di spesa di **€ 96.000** e la detrazione nella misura del **50%**;
- al fine di recepire le nuove disposizioni riguardanti gli **interventi di adozione di misure antisismiche**, sono stati **istituiti i nuovi codici** di seguito riportati, da indicare a campo 2 "2012 (2013 – 2017 antisismico)".

Codice	Tipologia intervento / spesa	Detrazione
5	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).	50%
6	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su edifici in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 classe di rischio inferiore .	70%
7	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su edifici in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio a 2 classi di rischio inferiore .	80%
8	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 classe di rischio inferiore .	75%
9	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio a 2 classi di rischio inferiore .	85%
10	Spese sostenute nel 2017 per l' acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti nelle zone a rischio sismico 1 (OPCM n. 3519/2006), con passaggio ad 1 classe di rischio inferiore .	75%
11	Spese sostenute nel 2017 per l' acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti nelle zone a rischio sismico 1 (OPCM n. 3519/2006) con passaggio a 2 classi di rischio inferiore .	85%

SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI

La detrazione del 50% prevista per le spese di arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio è stata prorogata alle **spese sostenute nel 2017**:

- confermando l'importo massimo di spesa ammesso di € 10.000;
- a condizione che i **lavori di recupero edilizio** siano **iniziati a decorrere dall'1.1.2016**.

Luca Dott. Martinenghi

Commercialista - Revisore Contabile

SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE

Con riferimento alla detrazione spettante alle “giovani coppie” per l’arredo dell’abitazione principale, preme evidenziare che il relativo rigo E58 è presente in dichiarazione per “gestire” la detrazione relativa alle **spese sostenute nel 2016**. La stessa, infatti, **non** è stata riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2017 (non è stata oggetto di proroga).

Il rigo si compone di 2 campi e rispetto allo scorso anno non è più necessario indicare il “numero rata” (può trattarsi soltanto della seconda rata)

SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Oltre alla conferma della detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2017 per la generalità degli interventi agevolati (così come previsti lo scorso anno), al fine di esporre gli **interventi sulle parti comuni** per i quali spetta la **detrazione nella maggior misura del 70% - 75%** (con un incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio e con miglioramento della prestazione energetica almeno pari alla qualità media di cui al DM 26.6.2015) sono stati istituiti i seguenti **2 nuovi codici** da indicare a campo 1 “*Tipo intervento*”.

Codice	Tipologia intervento / spesa	Detrazione
8	Spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.	70%
9	Spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.	75%

In tale Sezione si evidenzia inoltre l’eliminazione di colonna 6 “*Rateazione*” (presente fino allo scorso anno per indicare il numero di rate in cui il contribuente aveva scelto di rateizzare le spese sostenute nel 2008), considerato che dal 2011 è obbligatorio rateizzare in 10 rate e le rateazioni in un numero diverso di rate si sono esaurite.

INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

Ai fini della compilazione di rigo E71 riservato agli “*Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale*” si segnala che, **non essendo stata prorogata** la specifica detrazione prevista per gli **inquilini di alloggi sociali** per il triennio 2014 - 2016, è stato **soppresso il corrispondente codice “4”** da indicare a campo 1 “*Tipologia*”. Per detti soggetti va quindi utilizzato uno dei codici (da 1 a 3) previsti per la generalità dei soggetti a seconda della situazione che si presenta.

Luca Dott. Martinenghi

Commercialista - Revisore Contabile

QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE

L'aspetto di maggior rilievo da evidenziare riguarda quanto disposto dall'art. 3, DL n. 50/2017 ai sensi del quale per utilizzare in **compensazione un credito superiore a € 5.000 è necessario richiedere il visto di conformità.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione in merito.